



# AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

## DETERMINAZIONE N. 343/2019

**OGGETTO: Approvazione della Trattazione n.38/2019 e Comunicazione n.38/2019 riguardante la Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 38/2019 Prot. n. 4818 del 04/04/2019.**

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTI** gli articoli 19 (Istituzione dell'Agencia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell'Agencia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agencia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale –C.A.D.) e s.m.i. nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del medesimo CAD e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17, ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agencia per l'Italia Digitale (AgID);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2018, registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 2018 al n.1-1815, con il quale la dott.ssa Teresa Alvaro è stata nominata, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agencia per l'Italia Digitale, con decorrenza dalla data del predetto decreto;

**VISTA** la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agencia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al difensore civico per il digitale;

**VISTA** la segnalazione al difensore civico per il digitale n. 38/2019 del 03/04/2019, acquisita dall'Agencia per l'Italia digitale in data 04/04/2019, con prot.n.4818;

**ESAMINATA** la Trattazione n. 38/2019 con la quale è stata presa in esame la tematica riguardante l'uso delle tecnologie. Il segnalante ha rappresentato di non essere riuscito ad ottenere il rilascio del certificato ex art.335 del c.p.p. richiesto alla Procura della Repubblica di Alessandria tramite PEC in quanto la predetta Amministrazione chiedeva di procedere alla relativa richiesta con posta ordinaria, in attesa che il Ministero della Giustizia appronti (con tempi da definire) un servizio di ricezione telematica a livello nazionale, il cd. Sistema P@ss. A seguito di richiesta di chiarimenti il Ministero della Giustizia – Sistemi informativi Automatizzati ha rappresentato che: *“a partire dal 9 aprile 2018, una nuova versione del sistema P@ss (Punti di Accesso ai Servizi per i Cittadini), applicativo finalizzato alla richiesta da parte dei difensori, tramite il Punto di Accesso, della certificazione di cui all’art.335 c.p.p. e al rilascio della stessa tramite ricezione, su casella pec, di un link per il suo download. Va tuttavia precisato che, non è prevista, allo stato, alcuna obbligatorietà nell’utilizzo del predetto strumento da parte degli Uffici giudiziari, in assenza di espressa disposizione normativa. Tale applicativo, tuttora in corso di diffusione ed implementazione, seppure specificamente realizzato per lo svolgimento dell’attività innanzi richiamata, consente di realizzare benefici ulteriori rispetto alla mera erogazione di un servizio, quali permettere la verifica diretta da parte dei difensori dello stato di avanzamento della richiesta e ridurre i costi e la necessità di spostamenti per i beneficiari del servizio. Per i singoli Uffici giudiziari i vantaggi sono rappresentati dalla ottimizzazione delle risorse umane impiegate nel servizio stesso e dalla garanzia di assistenza applicativa e sistemistica. Un aspetto non secondario riguarda la possibilità di garantire la sicurezza nella gestione e circolazione delle informazioni.”*. Pertanto la Trattazione propone l’archiviazione della Segnalazione per infondatezza, poiché non si ravvisano, da parte dell’Amministrazione segnalata, violazioni del CAD né di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione;

**ESAMINATA** la comunicazione di Archiviazione n. 38/2019 predisposta dall’Ufficio del difensore civico per il digitale, a seguito della richiamata Trattazione n. 38/2019, con la quale si condivide la proposta prevista nella Trattazione, si ritiene la Segnalazione da archiviare, con conseguente comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante

#### **DETERMINA**

di approvare dette Trattazione n. 38/2019 e Archiviazione n. 38/2019 di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

## Segnalazione n. 38/2019 - Trattazione

**Oggetto: Amministrazione segnalata: Procura della Repubblica di Alessandria-  
Qualificazione tematica: Uso delle tecnologie -Protocollo n. 4818 del 04/04/2019.**

Il Segnalante espone la seguente questione:

*“Alla richiesta di invio via pec del certificato 335 cpp (un semplice file PDF) la Procura di Alessandria risponde così:*

*“Si precisa, come da indicazione sul sito, che per ricevere il certificato occorre inviare all'ufficio una busta preaffrancata con indirizzo”.*”

### **Esame preliminare**

Il segnalante lamenta che la Procura della Repubblica di Alessandria non gli abbia rilasciato una certificazione, ai sensi dell'art.335 c.p.p., richiesta tramite posta elettronica certificata, per cui ritiene che siano stati lesi i suoi diritti di cittadinanza digitale; in particolare, si configurerebbe una violazione dei principi a carattere generale del D.lgs. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale” (di seguito CAD) enunciati dall'art.2 co.1: *“Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le disposizioni del presente Codice si applicano:*

*a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;*

*b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;*

*c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b)”; dall'art. 3 co.1 del CAD: “Chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute”. A ciò si aggiunge l'art. 2 co. 6 del CAD: “Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica,*

*difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonché alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile. **Le disposizioni del presente Codice si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico**".*

### **Preistruttoria**

Il certificato è stato richiesto ai sensi dell'art. 335 del codice di procedura penale ed è finalizzato ad accertare lo status di indagato o di persona offesa, mediante estratto dal registro degli indagati.

Sul sito web della Procura di Alessandria (e precisamente nella pagina rintracciabile all'indirizzo [http://www.procura.alessandria.it/richiesteOnline/rich\\_art335.aspx](http://www.procura.alessandria.it/richiesteOnline/rich_art335.aspx)), si rileva quanto segue.

*"Per il ritiro del certificato occorrerà recarsi comunque presso gli uffici della Procura. Al momento del ritiro l'interessato dovrà presentare, oltre al modulo generato dal sistema firmato dall'intestatario del certificato:*

- *il documento di identità, indicato della richiesta di prenotazione certificato e già trasmesso in copia all'ufficio tramite questo servizio.*

*Per il ritiro del certificato ex art. 335c.p.p. non servono marche da bollo.*

*L'interessato può delegare un'altra persona per il ritiro del certificato, compilando il modulo per la delega dopo la richiesta di certificato. Il delegato dovrà presentare:*

- *il modello relativo al certificato richiesto presente nella documentazione disponibile, compilato in ogni sua parte e FIRMATO dall'intestatario del certificato;*
- *il proprio documento di identità e sua fotocopia;*
- *il modulo di delega generato dal sistema firmato dall'intestatario del certificato;*
- *la fotocopia del documento di identità dell'intestatario indicato nella richiesta.*

*In caso di richiesta firmata dal difensore delegato dall'interessato lo stesso dovrà presentare, oltre al modulo generato dal sistema firmato dallo stesso, anche espressa delega della parte a richiedere e ritirare il certificato ex artt. 335 c.p.p.*

*In caso di richiesta firmata dal difensore già nominato lo stesso dovrà presentare il modulo generato dal sistema.*

*Nota Bene: Quando il certificato richiesto sarà disponibile per il rilascio, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, all'indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente, invito a presentarsi allo sportello della Segreteria generale Penale per il rilascio del certificato.”.*

Il mancato rilascio del certificato mediante PEC direttamente al segnalante è dunque coerente con le informazioni fornite dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, andrebbe soltanto esaminata più approfonditamente la questione se la Procura potesse escludere l'utilizzo della PEC per il rilascio del predetto certificato in attesa della informatizzazione prevista dal Sistema P@ss.

Dalla lettura dell'art. 335 c.p.p., al comma 3: *“Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.”*, si evince che le iscrizioni nel registro delle notizie di reato sono **comunicate** alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

Quindi, il primo aspetto da chiarire è legato al fatto che si è in presenza di una “comunicazione” e non di una “notificazione”.

Giova in questo caso soffermarsi sulle differenze tra notificazioni e comunicazioni nel procedimento penale, considerato che il titolo V del libro II del codice di procedura penale dedicato alle notificazioni non fornisce elementi che consentano di comprendere le differenze tra notificazioni e comunicazioni, differenze che devono essere rilevate da un'interpretazione sistemica delle disposizioni normative in materia e, quindi, anche dalla definizione di “comunicazione di atti” contenuta nell'art.64 disp. Att. c.p.p.:

*“1. La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna al personale di cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito registro custodito presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'atto.*

*2. La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero, che ha sede diversa da quella del giudice, si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.*

*3. In caso di urgenza o quando l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più celere nelle forme previste dagli articoli 149 e 150 del codice ovvero è eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia dell'atto presso la cancelleria o la segreteria. In questo ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale è trasmessa al giudice che ha emesso l'atto.*

4. Ai fini delle comunicazioni previste dai commi precedenti, la copia può essere trasmessa con mezzi tecnici idonei, quando il funzionario di cancelleria del giudice che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale".

Dall'esame della predetta norma si desume che se con le comunicazioni si fa riferimento a "comunicazioni di atti da giudice a giudice o da giudice a p.m." e si concretizza, in definitiva, nella trasmissione della copia di un atto, con le notificazioni si fa riferimento invece alla consegna di un atto (o della sua copia) al destinatario persona fisica (o giuridica), realizzata dall'ufficiale giudiziario e con mezzi tecnici idonei.

La differenza tra notificazioni, comunicazioni ed avvisi, quindi, consisterebbe nel fatto che le prime sono diverse dalle seconde sia nei destinatari che nelle modalità di inoltro e, rispetto ad esse, gli avvisi si connotano per concretizzarsi nella trasmissione di un atto che contiene una serie di informazioni, dati o elementi tratti da provvedimenti giudiziari emessi o da disposizioni normative, di cui il destinatario viene messo a conoscenza.

La questione non è irrilevante, perché, a norma dell'art. 16 del D.L. n. 179/2012, se nel procedimento civile la PEC è utilizzata, in via esclusiva, sia per le comunicazioni che per le notificazioni a cura della cancelleria, nel procedimento penale il legislatore, dopo aver operato un rinvio alle modalità di inoltro telematico previste per il civile come si rileva dall'art.16 co.4 del predetto D.L. : (Allo stesso modo si procede [...]), fa tuttavia riferimento alle sole notificazioni e non anche alle comunicazioni o agli avvisi :*"Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria"*.

Tanto premesso ed interpretando in senso letterale l'art.16 del D.L. n. 179/2012, sembra doversi escludere che sia obbligatorio provvedere con modalità telematiche alle comunicazioni o agli avvisi all'autorità giudiziaria o a persone diverse dai difensori, mentre non sorgono dubbi di sorta nel procedere con modalità telematiche alle notificazioni ed agli avvisi ai difensori (essendo questi ultimi espressamente contemplati dall'art. 148, comma 2 bis, c.p.p.) ed anzi il rinvio alle disposizioni sul procedimento civile contenuto nell'art. 16 cit., nella parte in cui si precisa che esse vanno effettuate "esclusivamente" per via telematica, porta anche a ritenere che tali forme di notificazione siano obbligatorie, sia pur con delle limitazioni per i soggetti destinatari (a persona diversa dall'imputato), che in questo contesto non rilevano.

Tuttavia, occorre tener conto della risposta che l'Amministrazione segnalata ha dato al segnalante con la quale ha accennato alla progressiva informatizzazione, tramite il c.d. Sistema P@ss, della procedura per la gestione telematica delle richieste di certificati ai sensi dell'art.335 c.p.p. .

Pertanto, alla luce di quanto sopra, in considerazione del fatto che il segnalante ha formulato altre segnalazioni con contenuto analogo in relazione a diverse procure della Repubblica, anche per la segnalazione di cui in oggetto ai fini di una sua valutazione complessiva, si è ritenuto di fare riferimento a quanto già emerso a seguito della nota di richiesta chiarimenti al Ministero della Giustizia, relativamente alla Segnalazione n.33/2019 (Prot.n. 9013 del 28/06/2019)

Con Nota acquisita al protocollo AgID n.13687 del 15 ottobre 2019, il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, ha riscontrato rappresentando che: *“a partire dal 9 aprile 2018, una nuova versione del sistema P@ss (Punti di Accesso ai Servizi per i Cittadini), applicativo finalizzato alla richiesta da parte dei difensori, tramite il Punto di Accesso, della certificazione di cui all’art.335 c.p.p. e al rilascio della stessa tramite ricezione, su casella pec di un link per il suo download. Va tuttavia precisato che, non è prevista, allo stato, alcuna obbligatorietà nell’utilizzo del predetto strumento da parte degli Uffici giudiziari, in assenza di espressa disposizione normativa. Tale applicativo, tuttora in corso di diffusione ed implementazione, seppure specificamente realizzato per lo svolgimento dell’attività innanzi richiamata, consente di realizzare benefici ulteriori rispetto alla mera erogazione di un servizio, quali permettere la verifica diretta da parte dei difensori dello stato di avanzamento della richiesta e ridurre i costi e la necessità di spostamenti per i beneficiari del servizio. Per i singoli Uffici giudiziari i vantaggi sono rappresentati dalla ottimizzazione delle risorse umane impiegate nel servizio stesso e dalla garanzia di assistenza applicativa e sistemistica. Un aspetto non secondario riguarda la possibilità di garantire la sicurezza nella gestione e circolazione delle informazioni”*.

Da quanto sopra emerge pertanto che l’applicativo di cui al sistema P@ss relativo alla richiesta della certificazione di cui all’art.335 c.p.p. e al rilascio della stessa su casella PEC è ancora in fase di implementazione ma, comunque, l’accesso a tali Punti riguarderà esclusivamente i difensori al fine di “...garantire la sicurezza nella gestione e circolazione delle informazioni”.

Il Ministero della Giustizia infatti auspica, con la diffusione progressiva del predetto sistema di gestione telematica, di ottenere in primis l’ottimizzazione delle risorse umane distribuite nei vari Uffici giudiziari nonché la sicurezza nel trattamento delle informazioni connesse con tale tipo di certificazione.

### **Conclusioni**

Tanto premesso, tenendo conto di quanto rappresentato dall’Amministrazione nel riscontro fornito all’Agenzia e per tutte le motivazioni già esplicitate nel corso della presente trattazione si propone all’Ufficio del Difensore civico per il digitale di provvedere alla trasmissione della nota di archiviazione e comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, di procedere all’archiviazione della medesima per infondatezza, dandone comunicazione al Segnalante.

23 ottobre 2019

Raffaele Montanaro



# AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

**Oggetto: Segnalazione n. 38/2019 – Amministrazione segnalata: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria - Qualificazione tematica: Uso delle tecnologie - Protocollo n. 4818 del 04/04/2019.**

Gent.mo Segnalante, è stata valutata la Sua segnalazione che riporta la seguente questione: “Alla richiesta di invio via pec del certificato 335 cpp (un semplice file PDF) la Procura di Alessandria risponde così: Si precisa, come da indicazione sul sito, che per ricevere il certificato occorre inviare all'ufficio una busta preaffrancata con indirizzo.”.

In considerazione del fatto che Lei ha formulato altre segnalazioni con contenuto analogo in relazione a diverse procure della Repubblica, anche per la segnalazione di cui in oggetto ai fini di una sua valutazione complessiva, si è ritenuto di fare riferimento a quanto già emerso a seguito della nota di richiesta chiarimenti al Ministero della Giustizia, relativamente alla sua Segnalazione n.33/2019.

Al riguardo il Ministero della Giustizia, con nota acquisita al protocollo AgID n.13687 del 15 ottobre 2019, ha precisato che: *“a partire dal 9 aprile 2018, una nuova versione del sistema P@ss (Punti di Accesso ai Servizi per i Cittadini), applicativo finalizzato alla richiesta da parte dei difensori, tramite il Punto di Accesso, della certificazione di cui all’art.335 c.p.p. e al rilascio della stessa tramite ricezione, su casella pec di un link per il suo download. Va tuttavia precisato che, non è prevista, allo stato, alcuna obbligatorietà nell’utilizzo del predetto strumento da parte degli Uffici giudiziari, in assenza di espressa disposizione normativa. Tale applicativo, tuttora in corso di diffusione ed implementazione, seppure specificamente realizzato per lo svolgimento dell’attività innanzi richiamata, consente di realizzare benefici ulteriori rispetto alla mera erogazione di un servizio, quali permettere la verifica diretta da parte dei difensori dello stato di avanzamento della richiesta e ridurre i costi e la necessità di spostamenti per i beneficiari del servizio. Per i singoli Uffici giudiziari i vantaggi sono rappresentati dalla ottimizzazione delle risorse umane impiegate nel servizio stesso e dalla garanzia di assistenza applicativa e sistemistica. Un aspetto non secondario riguarda la possibilità di garantire la sicurezza nella gestione e circolazione delle informazioni”*.

Da quanto rappresentato nella nota appena richiamata non emergono, da parte dell’Amministrazione segnalata, violazioni del D.lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD) né di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione, per cui si è proceduto all’archiviazione della Segnalazione.

Cordiali saluti